

**STATUTO dell'Associazione
A.V.E.N.T.I.**

Titolo I Costituzione e scopi

Risposta al foglio

Allegati N.

Articolo 1

Denominazione sede e durata

- 1) Ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previste e compatibile, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "A.V.E.N.T.I. "Associazione Volontari Emodializzati Nefropatici e Trapiantati Iglesiente", tra persone sottoposte a Dialisi , Trapianto renale ,terapia conservativa e tutti coloro che intendono sostenere gli scopi medici, umani e sociali dell'Associazione, di seguito indicata anche come Associazione.
- 2) L'Associazione ha sede legale presso Via G. Pullo, 29 – 09016 in Iglesias (SU).
Simbolo e stemma dell'Associazione è il seguente: il monumento di Quintino Sella nell'omonima Piazza In Iglesias, con ai lati la Sigla dell'Associazione. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Iglesias, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3) Essa opera nell'intero territorio Nazionale, ovvero all'Estero.
- 4) L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.
- 6) L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Articolo 2

Utilizzo della denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

- 1) La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "A.V.E.N.T.I. Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "A.V.E.N.T.I. ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
- 2) A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
16 OTTOBRE 2022

Il giorno 16 Ottobre 2022, alle ore 9,30, in seconda convocazione si è riunita presso la Sala riunioni dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Iglesias, sita in via Argentaria 14, l'Assemblea dell'Associazione A.V.E.N.T.I. onlus, per discutere il seguente ordine del giorno:

- a) Modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alla riforma del terzo Settore;
- b) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza la Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Pala Anna Rita, che constatato che sono presenti n° 17 (diciassette) soci aventi diritto al voto, su n°24 (ventiquattro) soci iscritti all'Associazione, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto che disciplina il quorum per le modifiche Statutarie**, e chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Porru Loredana.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla riforma del Terzo settore.

La presidente informa i presenti che, è necessario procedere alla modifica statutaria per disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Ella fa presente che la **modifica è fondamentale per l'iscrizione nell'Albo Provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).**

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di **ODV**.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dell'imposta di bollo che dell'imposta di registro ex art.32, commi 3 e 5 del codice del Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30

La Presidente
(Pala Anna Rita)



La Segretaria verbalizzante
(Porru Loredana)





Articolo 3

Finalità

- 1) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.

- 2) Finalità dell'Associazione è :

la fattiva soluzione dei problemi umani e sociali di tutti i pazienti in dialisi, dei trapiantati di rene e dei pazienti in terapia conservativa.

A tale scopo agirà:

- con il richiedere agli organi competenti di mettere in atto la prevenzione delle malattie renali nelle scuole e nei luoghi di lavoro, per il potenziamento e la creazione di nuovi centri dialisi anche ad assistenza decentrata;
- per il miglioramento della legislazione riguardante le provvidenze economiche previste per i nefropatici;
- per l'adeguamento periodico di attrezzature dei centri dialisi e degli organici del personale tecnico e infermieristico qualificato;
- per far sì che gli organi competenti provvedano al tempestivo riconoscimento delle condizioni di invalidità degli emodializzati, dei trapiantati di rene, e dei nefropatici cronici in cura;
- per la ricerca, mediante raccordo con le strutture pubbliche e private, di idonee soluzioni occupazionali a favore degli emodializzati, trapiantati e nefropatici in genere, così come stabilito la legge 428 del 1968 e sue successive modifiche e integrazioni;
- per ottenere in favore degli associati tutte le forme di assistenza di carattere morale, materiale e sociale.

L'Associazione si propone di stimolare la ricerca scientifica e medica relativamente alle nefropatie croniche, anche organizzando conferenze, incontri e convegni, o intervenendo ad essi.

L'Associazione si propone inoltre per quanto consentito di intervenire in favore di altre categorie svantaggiate.

Articolo 4

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale la/le seguente/i attività di interesse generale:

- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 comma 1 e 2 della legge 08/11/2000 n° 328 e successive modificazioni e interventi, Servizi e prestazioni di cui alla Legge 05/02/1992 n°104, e alla Legge 22/06/2016, n° 112 e successive modificazioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. A del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - a) L'Associazione si propone di perseguire la fattiva soluzione dei problemi umani e sociali di tutti i pazienti in dialisi, dei trapiantati di rene e dei pazienti in terapia conservativa ed anche di altre categorie svantaggiate, con interventi e servizi alla persona come espressione organizzata di solidarietà sociale compatibili con la natura e le finalità del volontariato;
 - b) Si propone inoltre di promuovere e stimolare la ricerca scientifica, relativamente alle malattie nefropatiche croniche, anche organizzando incontri e convegni, o intervenendo ad essi.



Articolo 5

Attività diverse

- 1) L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali e strumentali.
- 2) La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.
- 3) L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e delle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Articolo 6

Raccolta fondi

- 1) Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 7

Norme sull'Ordinamento interno

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.
- 2) Non è prevista nessuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Associati

- 1) Sono ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Sono soci ordinari i pazienti e i loro familiari. Sono soci sostenitori od onorari coloro che contribuiscono finanziariamente o con altri atti al conseguimento degli scopi sociali. Sono soci benemeriti coloro che contribuiscono in maniera tangibile allo sviluppo dell'Associazione.
- 3) Possono inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.
- 4) Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.
- 5) Per gli associati impegnati in prestazioni di attività di volontariato potrà prevedersi idonea assicurazione contro malattie e infortuni.



- 6) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto al recesso.
- 7) Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non, crea quote indivise di partecipazione e diritti connessi trasmissibili a terzi per atto tra vivi; è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 9

Procedure di ammissione

- 1) Si diviene socio ordinario dell'associazione su domanda dell'interessato, al Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo unico organo deputato a decidere sull'ammissione, delibera l'ammissione ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 3) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.
- 4) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.
- 5) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 10

Diritti e doveri degli associati

- 1) Gli associati hanno diritto di:
 - a) Partecipare alle assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno un mese;
 - b) Elettore passivo;
 - c) Essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il tempo massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

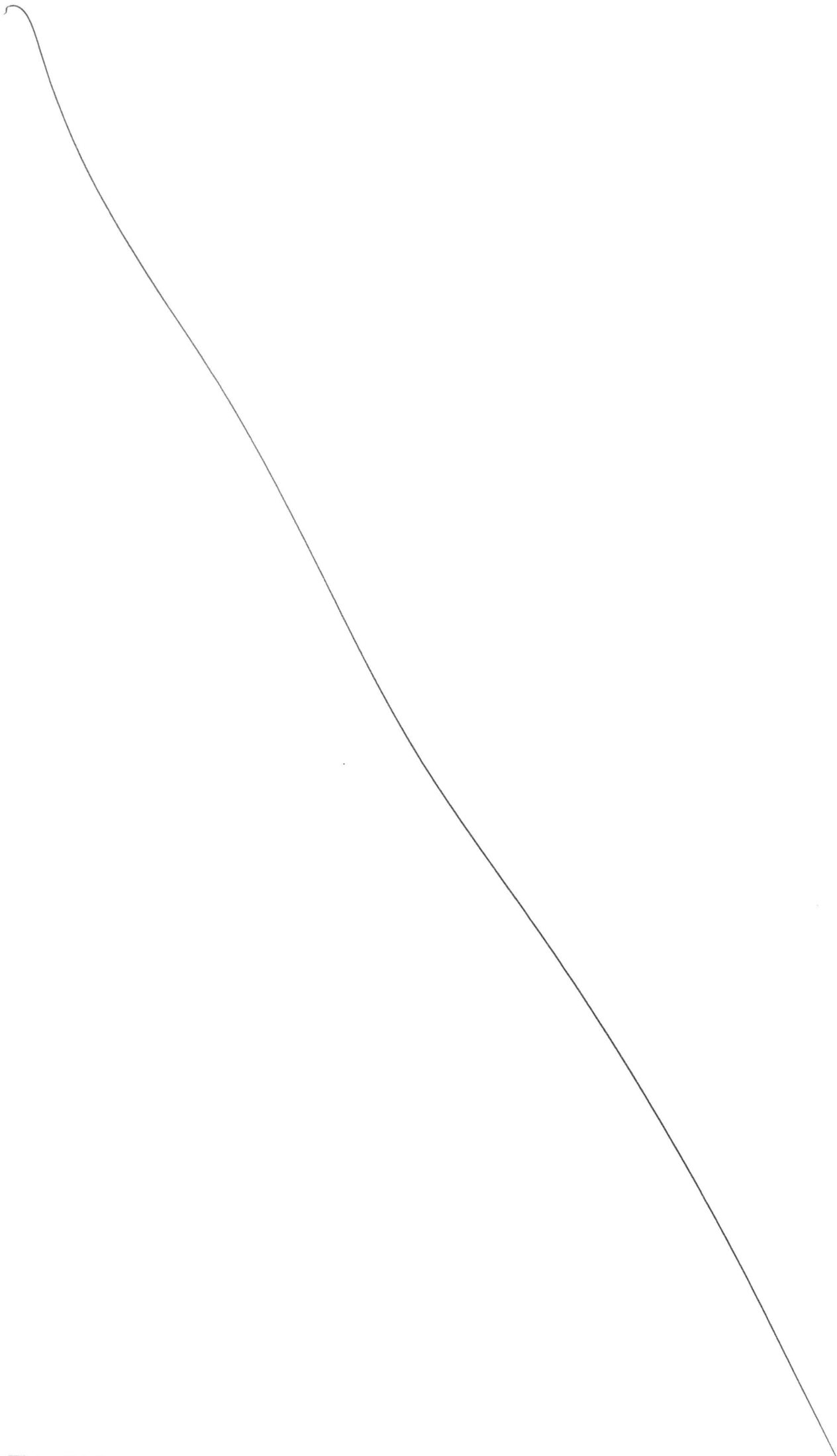


- 2) L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi, siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente statuto.
- 3) Gli associati hanno il dovere di:
- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) Non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.
- 4) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Articolo 11

Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1) La qualità di socio si perde per:
- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato,
 - b) Esclusione per:
 - X Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - X persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
 - X aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - X mancato pagamento della quota sociale prevista, entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
- Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 2) Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dalla sua assunzione dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per tramite il Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.
- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione



Titolo III

Norme sul Volontariato

Articolo 12

Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1) L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività occasionale.
- 4) L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 5) L'attività di volontariato non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 7) Per quanto non previsto si applica l'art.17 del CTS.

Articolo 13

Delle persone retribuite

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Articolo 14

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente dell'Associazione;
 - d) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice Terzo settore
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presentata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.



Articolo 15

L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da soci ordinari, sostenitori onorari e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2) Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.
 - c) Per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;
 - d) ogni qualvolta lo richiedano necessità particolari;

Nei casi in cui alla lettera a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 4) La convocazione, deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

- 1) L'Assemblea può riunirsi anche in modo simultaneo mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della Riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte sino alla sospensione saranno ritenute valide.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o da altro socio nominato in sede di riunione assembleare.
- 3) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede associativa.
- 4) Le deliberazioni prese in conformità delle leggi dello Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 16

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;



- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- g) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione;
- j) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e degli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il finanziamento dell'Associazione;
- k) delibera sulla responsabilità dei comportamenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione delle responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17

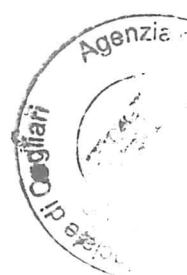
Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1) L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 2) Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 18

Assemblea degli associati: regole di voto

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2) Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati. (art. 24, comma 3 del CTS)



- 3) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 giorni (trenta) nel libro dei soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
- 4) Il diritto di voto dei minorenni viene esercitato da chi ne esercita il podestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire ad entrambi. Il minore ha comunque diritto di partecipare all'Assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode il diritto di elettorato passivo nemmeno per tramite dell'esercente potestà genitoriale.
- 5) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1) Il Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque membri) compreso il Presidente, è eletto dall'Assemblea dei soci con voto diretto e palese, tra i soci in regola con versamento della quota associativa. I primi membri il Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 2) Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
- 3) Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ad una pena che porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 4) I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.
- 2) L'avviso di convocazione deve essere fatta mediante avviso iscritto, e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, deve contenere:
 - a) Ordine del giorno;
 - b) Data, ora e luogo della prima e seconda convocazione.
- 3) In difetto di convocazione formale, o mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.



- 4) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 7) Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo" conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 21

Competenze del Consiglio Direttivo

- 
- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) eleggere il segretario del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione, degli associati;
 - f) redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
 - h) convocare l'assemblea;
 - i) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e il corretto funzionamento dell'associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
 - o) amministrare fondi dell'Associazione per stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione stessa, secondo le norme di Legge.
 - 2) Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.



Articolo 22

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

- 1) La carica di consigliere si perde per:
 - a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
 - c) Soprraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità a esercitare uffici direttivi);
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente statuto;
- 2) Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea che dovrà essere convocata una nuova Assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.
- 3) Nel caso cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, nel caso in cui questi non voglia o non possa provvedere, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro tre mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.
- 4) Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo consiglio Direttivo.

Articolo 23

Presidente: poteri e durata

- 1) Il Presidente coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio.
- 2) Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati con votazione diretta e segreta.
- 3) Il Presidente dura in carica 3 (tre anni) ed è rileggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 4) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) Curare delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;



- c) Adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 24

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

- 1) Dalla carica di Presidente si decade per:
 - a) Dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - d) perdita per qualsiasi ragione, della qualità di associato, in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
- 2) Qualora il Presidente, cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vicepresidente se eletto all'Assemblea o, qualora questi non voglia o non possa provvedere, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. In alternativa, assume la carica il Vicepresidente se eletto dall'Assemblea (anche se come consigliere)

Articolo 25

L'organo di controllo, durata in carica e funzionamento

- 1) L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui alla Art.2397, comma 2, del Codice civile.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co,3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale il quale va proprio trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.





Articolo 26

Competenze dell'organo di controllo

- 1) All'organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge dello Statuto e sul rispetto di una corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n°231/2001, qualora applicabili;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento;
 - c) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del Codice Terzo settore;
 - d) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza titolo di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
- 2) Nei casi previsti dall'Art. 31, comma 6 del Codice del terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.



Articolo 27

Revisione legale dei conti

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma, 6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire, cariche all'interno dell'Associazione.
- 2) Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31 comma, 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi stipulati.

Articolo 28

Responsabilità

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre alla Associazione stessa anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
- 2) I membri del Consiglio direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del CTS.



Articolo 29
Libri Sociali e registri

- 1) L'Associazione deve, oltre le scritture prescritte negli Artt. 13-14 e 17 comma 1 del CTS, i Libri Sociali obbligatori per legge e, in particolare:
 - a) Il Libro Sociale o degli aderenti;
 - b) Il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il Libro delle Adunanze e del Consiglio Direttivo;
 - d) Il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli Organi di controllo, qualora questo sia stato nominato;
 - e) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
 - f) Registro dei Volontari.

Articolo 30
Destinatari del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utilizzi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 31
Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- 2) Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale di cui all'Art. 6 del CTS;
- 3) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo Settore e di altre norme in materia.





Articolo 32
Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio di esercizio.
- 3) Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
- 4) Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni prima che si svolga l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 33
Scioglimento / estinzione e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
- 3) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45 comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo Settore.

Articolo 34
Disposizioni finali

- 1) Per quanto riguarda non espressamente previsto nel presente statuto si applica il Codice del terzo Settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

neg. prop.le		3 NOV. 2022
Ipotecaria		Registrato a Iglesias il
Catastale		al N. 567 Mod. 3 Vol.
Bolli		ed esatte Lire
I.N.V.I.M.		
T. S.		
TOTALE		

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias
Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto - UT Iglesias